

REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/93 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2299/89 ⁽⁴⁾ costituisce un progresso importante ai fini della realizzazione di una concorrenza senza distorsioni tra vettori aerei e tra sistemi telematici di prenotazione, tutelando con ciò gli interessi dei consumatori;

considerando che occorre estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 e chiarirne le disposizioni; che è opportuno adottare i provvedimenti di cui trattasi a livello comunitario per garantire che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti in tutti gli Stati membri;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione ⁽⁵⁾, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è inapplicabile agli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei sistemi telematici di prenotazione;

considerando che i servizi aerei non di linea rivestono fondamentale importanza nel territorio della Comunità;

considerando che la maggior parte di tali viaggi è costituita da viaggi organizzati tutto compreso o servizi integrati in cui il trasporto aereo costituisce soltanto un elemento;

considerando che, in linea di massima, il servizio « solo posto » o di solo trasporto su voli non di linea è direttamente concorrente con il servizio di trasporto aereo offerto su voli di linea;

considerando che è opportuno trattare in modo uguale servizi uguali e garantire la concorrenza leale tra i due tipi di servizi di trasporto aereo, nonché l'imparziale informazione del consumatore;

considerando che è opportuno disciplinare tutti gli aspetti dell'uso dei sistemi telematici di prenotazione per tutti i tipi di servizi di trasporto aereo nel medesimo regolamento del Consiglio;

considerando che è opportuno offrire, ai consumatori che cercano prodotti diversi, la possibilità di chiedere la visualizzazione solo di voli di linea o di voli non di linea;

considerando che è opportuno chiarire che il regolamento (CEE) n. 2299/89 si applica ai sistemi telematici di prenotazione offerti a tutti i consumatori finali e/o da essi utilizzati, siano essi privati o società;

considerando che i vettori aerei che utilizzano un sistema telematico di prenotazione nei propri uffici chiaramente segnalati o presso i propri sportelli non dovrebbero essere soggetti alle disposizioni in materia di visualizzazione primaria;

considerando che è opportuno operare una netta distinzione tra i contratti relativi all'adesione al sistema o all'utilizzazione dello stesso, e la fornitura del materiale tecnico, alla quale si applica il comune diritto contrattuale, consentendo in tal modo al venditore del sistema di ottenere la rifusione dei suoi costi diretti in caso di scioglimento del contratto di adesione o di abbonamento ai sensi del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 28.⁽²⁾ GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 65.⁽³⁾ GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 15. 10. 1991, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/93 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 23).